

***AVVISO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI A PERSONE IN
CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA***

SOMMARIO

SEZIONE I / MODALITA' DI GARA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO

ART. 3 - ELENCO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

- **Lotto Unico – n. 111 posti in Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi messi a disposizione dal concorrente – Destinatari: persone singole o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo o emergenza abitativa tra cui gli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell'area ex-MOI**

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

- A) Soggetti ammessi a partecipare**
- B) Presentazione dell'offerta**
- C) Procedura di soccorso istruttorio**
- D) Informazioni e comunicazioni**
- E) Appalti sopra soglia comunitaria**

ART. 5 - ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 7 - GARANZIA PROVVISORIA

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 9 - SUBAPPALTO

SEZIONE II / OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 10 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO QUADRO. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

- a) Tracciabilità flussi finanziari**
- b) Comunicazione nominativo rappresentante**
- c) Presentazione documenti**
- d) Mancata conclusione del rapporto contrattuale**
- e) Modalità e tempi di esecuzione**

- ART. 11 - RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**
- ART. 12 - IMPEGNO PREZZI**
- ART. 13 - PERSONALE**
- ART. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**
- ART. 15 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**
- ART. 16 - PENALITÀ**
- ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 18 - PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE**
- ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 20 - RAPPORTI FINANZIARI – ORDINAZIONE E PAGAMENTO**
- ART. 21 - RECESSO**
- ART. 22 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI -SICUREZZA SUL LAVORO**
- A) Osservanza Leggi e Decreti**
- B) Sicurezza sul lavoro**
- ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**
- ART. 24 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**
- ART. 25 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO**
- ART. 26 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**
- ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 28 - INFORMAZIONI**

Allegati:

- 1. Codice di Comportamento della Città;**
- 2. Griglia di dettaglio delle strutture (Modello B);**
- 3. Dichiarazione di ottemperanza;**
- 4. Patto d'Integrità;**
- 5. Modello D.G.U.E.;**

- 6. Fac simile offerta economica;**
- 7. Certificato verifica di conformità;**
- 8. Attestazione di regolare esecuzione.**

PREMESSA

Con la deliberazione mecc. n. 201703117/019 del 1 agosto 2017 la Giunta Comunale, in attuazione del Documento Unico di Programmazione, ha approvato il potenziamento della rete per l'inclusione sociale ed il conseguente affidamento di servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un massimo di 167 persone singoli o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo o emergenza abitativa, anche con riferimento agli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell'area ex-MOI e con deliberazione mecc. n. 201703099/019 in pari data ha approvato l'implementazione di 10 posti dei progetti SPRAR della Categoria Disagio Sanitario/Disagio Mentale, mirato a beneficiari che presentano un importante grado di disagio sanitario e/o problemi di salute mentale, nonché la continuità nelle more dell'accoglimento della richiesta di finanziamento, del servizio di accoglienza per 8 donne vittime di tratta nella struttura di proprietà comunale di corso Leone n. 54.

In esecuzione di tali indirizzi con determinazione mecc. n. 201703410/019 del 30 agosto 2017 è stata indetta la procedura aperta n. 56/2017 ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in data 15 settembre 2017 è stato pubblicato il relativo avviso.

Terminata la procedura, con provvedimento mecc. n. 2018 40324/005 del 24 gennaio 2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alle imprese che hanno presentato le offerte economicamente più vantaggiose per i cinque lotti previsti.

Per i lotti 1 e 2 relativi alle azioni di accoglienza e di accompagnamento per il contrasto alle situazioni di disagio abitativo o emergenza abitativa, dei 167 posti richiesti vengono aggiudicati servizi relativi a 56 posti di accoglienza di cui 27 potranno essere attivati in poche settimane, mentre i restanti saranno disponibili più avanti.

Considerata la necessità di dare compiuta attuazione ai citati Documento Unico di Programmazione e D.G.C. n. 201703117/019 al fine di sviluppare il sistema di risposta alle situazioni di disagio abitativo, occorre pertanto indire una nuova procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Decreto.

L'accordo quadro verrà concluso alle condizioni e nei termini indicati al successivo art.3 del presente avviso.

L'accordo quadro verrà concluso con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma quarto lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e l'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà le prestazioni avverrà sulla base della graduatoria formata seguendo i criteri di aggiudicazione indicati al successivo art. 6.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'esecuzione del servizio da parte degli operatori aggiudicatari è eventuale ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Città, in base ai criteri contenuti nel presente avviso. La Città, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, effettuerà affidamenti sulla base delle necessità del momento e delle risorse disponibili a bilancio e in rapporto

alle specificità dei singoli lotti, provvedendo allo scorrimento delle graduatorie risultanti dall'espletamento della presente procedura.

Si evidenzia che la Città corrisponderà compensi agli operatori aggiudicatari solo se effettivamente verranno inviate persone inserite dalla Città in percorsi di accompagnamento all'autonomia sociale ed abitativa ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici (o parte di essi) non dovessero accogliere ospiti nel periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la gestione, attraverso la messa a disposizione di strutture di accoglienza di tipo collettivo e/o di alloggi di civile abitazione, del servizio di accoglienza e accompagnamento sociale rivolto a persone od a nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo o emergenza abitativa tra cui agli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell'area ex-MOI.

L'Accordo Quadro è costituito da un **lotto unico** per n. 111 persone adulte destinatarie del servizio sopra citato. (**CIG 7375344667**)

Le caratteristiche delle condizioni alloggiative, le caratteristiche e le condizioni dei servizi di accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale sono descritti al successivo art. 3. Al medesimo articolo si rinvia anche per le condizioni che regolano l'accoglienza dei nuclei famigliari.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrà durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54 comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo presunto di spesa per la durata minima (12 mesi), ammonta ad **Euro 1.063.518,75 oltre IVA** (se dovuta); l'importo complessivo presunto di spesa per il suddetto periodo massimo (48 mesi, 1.461gg), ammonta ad **Euro 4.256.988,75 oltre IVA** (se dovuta).

L'Amministrazione si riserva di affidare agli operatori economici già aggiudicatari di servizi previsti dal presente Accordo Quadro **servizi complementari** per un importo massimo pari ad **Euro 851.397,75 oltre IVA** (se dovuta), in base alle esigenze emergenti in corso di vigenza dell'Accordo Quadro ed alla disponibilità di ulteriori finanziamenti destinati alla copertura della spesa, alle seguenti condizioni:

a) I servizi complementari potranno consistere nell'attività di gestione dell'accoglienza ed accompagnamento per un numero di posti ulteriori che potranno essere affidati agli aggiudicatari nella misura del **20% dei posti aggiudicati per il servizio principale**. Nell'ipotesi che il risultato del calcolo del 20% sia un numero decimale, questo viene arrotondato per difetto (es. 2,8 o 2,3:

arrotondati a 2).

Potranno essere offerti posti in strutture ulteriori, con le stesse caratteristiche richieste dal presente avviso, messe a disposizione successivamente o posti aggiuntivi negli stessi immobili oggetto dell'affidamento del servizio principale qualora la capienza dei medesimi in base alle norme igienico edilizie vigenti lo consenta.

L'aggiudicazione avverrà alle stesse condizioni del servizio principale seguendo l'ordine di graduatoria degli aggiudicatari con cui è stato concluso l'accordo quadro e per un periodo non superiore a quattro anni.

b) I servizi complementari potranno anche riguardare prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie, in base a valutazioni individualizzate, per le persone destinatarie del servizio principale sempre nel limite dell'importo massimo complessivo sopra indicato e del 20% in aumento della diaria individuale offerta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore globale dell'appalto per l'intero quadriennio, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammonta ad **Euro 5.108.386,50 oltre IVA** (se dovuta).

Il citato importo tiene conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il costo della manodopera, in caso di offerta per il totale dei posti a base di gara, è stimato in **circa Euro 256.730,00 annui** (che va incrementato secondo le regole dell'art. 3 in presenza di figli minori).

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.

L'esecuzione delle prestazioni è finanziata limitatamente all'importo di **Euro 269.780,48 IVA compresa**.

L'affidamento dei servizi decorre dalla data della sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale spesa è stata prenotata con il provvedimento d'indizione. Per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni per l'imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e per l'ulteriore assegnazione delle prestazioni che le ditte vincitrici saranno tenute ad eseguire alle stesse condizioni dell'aggiudicazione. Pertanto all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito con detta determinazione con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

Con gli operatori economici utilmente inseriti nelle graduatorie vengono conclusi gli Accordi Quadro che prevedono importi contrattuali massimi che non impegnano l'Amministrazione alla corresponsione di alcun importo.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'esecuzione del servizio da parte degli operatori aggiudicatari è eventuale ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Città, in base ai criteri contenuti nel presente avviso. Si evidenzia che la Città corrisponderà compensi agli operatori aggiudicatari solo in relazione agli inserimenti di beneficiari, singoli o nuclei familiari, in percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa presso le strutture di accoglienza asservite all'Accordo Quadro ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici (o parte di essi) non dovessero accogliere ospiti nel periodo di validità dell'accordo quadro, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.

ART. 3 – ELENCO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.

A. Caratteristiche delle risorse alloggiative.

Le strutture da mettere a disposizione dovranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- a) appartamenti di piccola o media dimensione: unità abitativa fino ad un massimo di 10 posti;
- b) centro collettivo di piccole dimensioni: unità abitativa da 11 a 15 posti;

Si richiede che le strutture messe a disposizione siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei servizi, privilegiando quegli immobili che dal punto di vista logistico favoriscono la mobilità sul territorio cittadino e l'accesso agli esercizi commerciali ed ai vari servizi pubblici amministrativi e sanitari;
2. per gli appartamenti: destinazione urbanistica compatibile e tutti i requisiti di civile abitazione previsti dalla normativa vigente, sotto il profilo igienico sanitario, residenziale e di sicurezza antincendio e antinfortunistica, anche in relazione alla capienza massima di persone da ospitare;
3. per i centri collettivi: tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture ricettive alberghiere od extra alberghiere. Tali normative devono essere osservate indipendentemente dal numero, eventualmente limitato, di posti messi a disposizione.
4. arredamento completo e adeguato alle esigenze abitative degli ospiti.

Il concorrente dovrà indicare il numero di posti che mette a disposizione per partecipare all'Accordo quadro. La disponibilità degli immobili ed il possesso dei requisiti richiamati devono essere dichiarati nell'istanza di partecipazione e la relativa documentazione (visure catastali, certificazioni,...) deve essere conservata agli atti a disposizione della stazione appaltante che si riserva di richiederne la produzione.

Per disponibilità dell'immobile si intende la piena proprietà o l'atto di impegno a locare da parte della proprietà o altra documentazione comprovante il vincolo a locare, concedere in comodato o comunque a mettere, in generale, a disposizione del concorrente l'immobile. Fatte salve le esigenze organizzative del soggetto gestore per quanto riguarda le operazioni di pulizia, la struttura dovrà consentire la permanenza diurna, oltre che notturna, degli ospiti.

Si avverte che non potranno essere considerati idonei locali ubicati in edifici condominiali nei quali il rapporto fra l'immobile adibito all'accoglienza e il totale delle unità abitative dell'edificio sia superiore a 1/5 fatta salva l'eventualità in cui sia stato acquisito e documentato preventivamente il consenso da parte dei restanti condomini.

Gli immobili potranno essere ubicati nel territorio cittadino o nel territorio della provincia di Torino. Per le strutture nel territorio della provincia l'impresa concorrente dovrà acquisire l'assenso dei comuni interessati. Le effettive assegnazioni degli ospiti nelle strutture si conformeranno alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica ed a quelle di inserimento degli ospiti nel tessuto sociale ed ambientale.

In casi eccezionali, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Città delle circostanze che lo richiedono, in fase di esecuzione del contratto, potranno anche essere individuate strutture diverse da quelle accertate al momento della stipula del contratto purchè evidentemente esse siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando ed abbiano caratteristiche almeno equivalenti a quelle indicate in contratto sulla base di insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.

In nessun caso la Città potrà essere ritenuta corresponsabile neanche in minima parte dei danni arrecati dai soggetti ospitati all'immobile e non corrisponderà, al riguardo, alcunché a qualsiasi titolo.

B. Modalità di gestione delle strutture e di accoglienza ed accompagnamento all'inclusione sociale.

LOTTO UNICO – n. 111 posti di accoglienza. Destinatari: persone singole o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo o emergenza abitativa tra cui gli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell'area ex-MOI.

I beneficiari di queste prestazioni di accoglienza non necessitano in generale di un accompagnamento di particolare complessità; pertanto nell'articolazione dell'offerta il costo del personale assegnato a tale attività dovrà attestarsi su un importo pari a circa il 30% dell'importo a base di gara. In considerazione delle azioni mirate all'inclusione sociale, è da prevedersi l'impiego di personale qualificato, che per il 50% del personale dedicato deve essere individuato nella figura dell'educatore professionale e per il restante 50% in altre figure (ad es. operatori sociali, operatori con esperienza nell'inclusione di persone in difficoltà, mediatori culturali, psicologi, ecc.). La dotazione minima di personale necessaria per l'accoglienza e l'accompagnamento viene desunta dalle indicazioni espresse nei periodi precedenti e dal numero di posti offerto.

Si sottolinea che i soggetti che concorrono dovranno garantire i seguenti **servizi di gestione delle unità abitative**:

- fornire accoglienza residenziale, adeguatamente monitorata, sostenendo i relativi costi di gestione delle unità alloggiative fornite: utenze, spese condominiali e di locazione, tassa rifiuti, ecc.);

- provvedere alla fornitura di: arredi ed attrezzature, comprendenti letti completi di materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte;
- manutenzione ordinaria degli immobili, pulizia, eventuali interventi di deblattizzazione e derattizzazione qualora necessari.

Le attività ed i servizi volti **all'accoglienza, accompagnamento ed all'inclusione sociale** delle persone inserite nelle strutture alloggiative dovranno comprendere:

- fornire a tutti gli ospiti delle strutture adeguate informazioni e accompagnamenti personalizzati ai servizi del territorio, alla conoscenza e al corretto utilizzo delle risorse e delle opportunità finalizzati alla piena autonomia socio economica e abitativa;
- l'attento monitoraggio con il personale dedicato, tramite costanti visite in loco e l'adeguato impegno ad intervenire tempestivamente per evitare eventuali possibili fonti di conflittualità tra gli ospiti ed il vicinato;
- provvedere alla fornitura di: 2 pasti giornalieri e della prima colazione; la fornitura di pasti può avvenire in varie forme quali, ad esempio, la preparazione in loco, il catering, l'invio a locali esterni, fornitura di pasti da asporto;
- la cooperazione con il personale comunale dei servizi sociali centrali e territoriali e il personale afferente a tutte le organizzazioni, associazioni e cooperative, impegnati nei progetti individualizzati di integrazione sociale;
- qualora l'accoglienza riguardi gli stranieri presenti nelle palazzine dell'ex MOI, garantire le opportune attività di raccordo e collaborazione con l'Equipe MOI, che in particolare svolge la funzione di attivazione dei percorsi di inserimento lavorativo;
- fornire un accompagnamento all'uscita dal progetto dei destinatari attraverso l'erogazione di interventi di sostegno all'autonomia abitativa, favorendo l'accesso al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di supporto e mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari e promuovendo l'accesso alle locazioni convenzionate o assistite messe a disposizione dall'Agenzia sociale comunale per la locazione Lo.C.A.Re. ed a ogni altro strumento di supporto specifico. Qualora non sia possibile accedere alle prestazioni di Lo.C.A.Re., l'affidatario provvederà, in caso di attivazione di un contratto di locazione, direttamente intestato al beneficiario, al versamento diretto al locatore/proprietario delle relative spese di cauzione/locazione per le prime mensilità del contratto, nella misura massima di euro 1.200,00 per persona titolare del contratto o ospitata formalmente con dichiarazione di ospitalità rilasciata dal titolare del contratto. L'erogazione e la quantificazione dell'intervento di sostegno all'autonomia abitativa, nel rispetto del massimale ora indicato, vengono autorizzati, sulla base del progetto individuale, dalla Direzione Servizi Sociali della Città a valere su impegno di spesa specifico non compreso nell'importo pro capite prodie posto a base di gara e lo stesso viene fatturato fuori campo IVA ex art. 2 D.P.R.633/72.
- la presenza di personale, in parte anche volontario, con capacità relazionale e adeguata capacità a progettare e accompagnare i percorsi individuali dei beneficiari;

- la capacità di avvalersi di una rete di sostegno, intesa come l'insieme di Enti pubblici e privati con i quali i soggetti offerenti sono in effettiva relazione, al fine di garantire maggior qualità di interventi necessari e complementari alle azioni mirate all'integrazione sociale e socio-lavorativa/abitativa.

A fronte di un importo *pro capite pro die* a base di gara comprensivo delle spese di accoglienza e di tutti gli oneri, non superiore ad Euro 21,00, oltre IVA se dovuta, l'importo complessivo presunto per la durata di 48 mesi (1.461gg) è pari ad Euro 3.405.591,00, oltre IVA se dovuta. Tale importo è maggiorato del 25% in relazione all'eventuale inserimento di minori (di cui al capoverso seguente) per Euro 851.397,75 e per un totale di Euro 4.256.988,75 oltre IVA se dovuta.

Qualora l'accoglienza sia rivolta a nuclei familiari comprendenti persone di minore età la diaria sopra richiamata verrà corrisposta con le seguenti regole:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. bambini/e da 0 a 12 anni non compiuti | viene corrisposto il 25% della diaria |
| 2. ragazzi/e da 13 a 17 anni | viene corrisposto il 50% della diaria |

L'importo complessivo indicato è calcolato moltiplicando l'importo pro capite pro die riferito agli adulti per 1461 giorni e per i 111 posti richiesti ed aggiungendo al risultato un incremento del 25% massimo riferito all'eventuale presenza di minori.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

A) Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che può essere presentata istanza, avendone i requisiti, per più lotti.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.Lgs.

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dallo stesso art. 45 e dai successivi articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B) Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso, a quelle previste nel bando, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare entro la scadenza indicata nel bando un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi), Piazza Palazzo di Città, 1, oltre agli estremi della presente procedura.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

▪ **BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:**

- 1) **Istanza di ammissione alla gara**, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:
 - a. iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - b. codice fiscale/partita I.V.A.;
 - c. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (possessione dei requisiti di ordine generale);
 - d. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
 - e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
 - f. l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - g. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
 - h. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in

attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

- i. l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori, specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale.;
- j. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 9 (subappalto), 11 (responsabilità danni ed assicurazione per danni a terzi), 16 (penalità), 19 (risoluzione del contratto) dell'avviso;
- k. il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio metropolitano (in Torino o in comuni confinanti), dotata di risorse umane, logistiche, strumentali adeguate per una efficace ed efficiente gestione, nonché della presenza di responsabili abilitati a prendere decisioni immediate, con particolare riferimento alla soluzione di problemi e criticità derivanti dall'esecuzione del contratto; in assenza di una sede, l'impegno a stabilirla entro trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ed alle condizioni previste nel presente paragrafo;
- l. la disponibilità di lavoratori ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di lavoratori da impiegare nel servizio in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- m. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente capitolato;
- n. di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013/07699/004 (all.1), (http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- o. numero dei posti di accoglienza offerti.
- p. l'esatta indicazione e ubicazione degli immobili presso i quali, nel caso di aggiudicazione, verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto, precisando che i medesimi sono dotati dei requisiti previsti e descritti all'art. 3. A tale scopo

occorrerà compilare la griglia di dettaglio delle strutture (all.2), contenente l'indicazione delle unità immobiliari proposte e del titolo di disponibilità (proprietà, locazione, contratti preliminari...) datato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

2) **Dimostrazione della capacità economica e tecnica professionale**

Dichiarazione, validamente sottoscritta, sul possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica professionale per servizi analoghi con un fatturato minimo annuo non inferiore a Euro 130.000,00 riferiti ad una sola annualità nel triennio 2015 – 2016 – 2017; qualora concorrano raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti, il requisito deve essere posseduto dal soggetto capofila per un importo non inferiore al 60% dell'importo sopra indicato.

La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla complessità e specificità del servizio rivolto a persone in condizioni di vulnerabilità e di disagio o emergenza abitativa, situazione che comporta la necessità di poter affidare il servizio ad imprese con una sufficiente solidità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possono causare pesanti disservizi;

- 3) **Ricevuta**, in originale, comprovante il versamento della **garanzia provvisoria**, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità indicate al successivo art. 6 (garanzia provvisoria).
- 4) **Ricevuta** comprovante il versamento a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it) del contributo pari a Euro 140,00;
- 5) **Dichiarazione di ottemperanza** al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (all. 3).
- 6) **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (all. 4).
- 7) **Documento "PASSOE"**, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi

contenute.

8) **D.G.U.E.** debitamente compilato (all. 5).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara../2017.xml, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl> e seguire le istruzioni per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

In caso di subappalto il D.G.U.E. dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici indicati quali subappaltatori.

- **BUSTA 2) “OFFERTA TECNICA”**, contenuta in busta chiusa e sigillata, sulla quale deve essere indicato “Accordo Quadro n. 22/2018 - Contiene progetto tecnico per la gestione del servizio (CIG **7375344667**)”; contenente:

Relazione tecnica - L'offerta tecnica consiste nella presentazione di un progetto redatto in un numero massimo di 15 cartelle formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato; questo deve essere redatto in carattere punto 12). L'offerta deve inerire alle modalità di fornitura dei servizi di cui agli artt. 1 e 3 del presente Avviso; il progetto può essere corredato della documentazione che il concorrente ritenga utile, ma oggetto della valutazione sarà comunque principalmente il progetto. Quest'ultimo deve essere coerente con le risposte da offrire ai bisogni dei destinatari, l'oggetto, le risorse, i principi descritti nel presente Avviso, nonché con i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 6 e contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione.

- **BUSTA 3) “OFFERTA ECONOMICA”** contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere indicato “Accordo Quadro n. 22/2018 - Contiene offerta economica per la gestione del servizio (CIG **7375344667**)”; contenente esclusivamente l'offerta economica senza altri documenti.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato secondo l'allegato modello (all. 6), al netto dell'IVA.

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito tenendo in considerazione il costo **giornaliero pro capite pro die** offerto e calcolato sul ribasso applicato alla base di gara; in caso di discrepanza tra il ribasso dichiarato e quello ricavato dall'offerta economica, verrà preso in considerazione quello

di maggior vantaggio per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà altresì indicare l'aliquota IVA se dovuta (che non è da computarsi per la definizione dell'offerta economica stessa).

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., anche l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; a tal fine si invita a presentare un prospetto di dettaglio del costo della manodopera espresso nell'offerta economica unitamente ad essa contenente l'indicazione del CCNL applicato, l'inquadramento dei dipendenti impiegati e il costo orario.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

C) Procedura di Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

D) Informazioni e Comunicazioni

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E) Appalti Sopra Soglia Comunitaria

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare, all'istanza, la seguente documentazione:

- Per tutti i partecipanti:

Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità –

nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi;

Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

- Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) una partecipazione superiore al 10%;
- b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- c) dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta. Trattandosi di servizi eseguiti in locali nella disponibilità dell'aggiudicatario che non costituiscono luogo di lavoro della stazione appaltante, non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Metodo di valutazione delle offerte

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)_i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
 \sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a) i}$ saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- OFFERTA TECNICA: Max 85 Punti
- OFFERTA ECONOMICA: Max 15 punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

- 1. fino a ventinove (29) punti ai processi gestionali e organizzativi di conduzione dell'accoglienza residenziale, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi:**
 - a) modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione dell'articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni (fino a 12 punti);
 - b) descrizione delle modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di autonomia (fino a 6 punti);
 - c) disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con associazioni, di volontari a supporto delle attività di gestione dell'accoglienza ed inclusione sociale...(fino a 4 punti);
 - d) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo standard richiesto (fino a 7 punti);
- 2. fino a ventuno (21) punti per la qualità delle strutture offerte con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi:**
 - a) adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari ...(fino a 4 punti);
 - b) composizione dell'appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti.....(fino a 13 punti);
 - c) qualità degli arredi ...(fino a 4 punti);
- 3. fino a diciassette (17) punti alla qualità dei progetti individuali, ed in specifico in riferimento a:**
 - a) modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di

tali processi (valorizzazione delle risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-culturale...) (fino a 11 punti);

b) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale (fino a 6 punti);

4. **fino a tredici (13) punti ai rapporti territoriali documentati, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi:** rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d'intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti sul territorio (circo-scrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata al migliore sviluppo dei processi di autonomia;
5. **fino a due (2) punti agli strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per un'appropriata programmazione;**
6. **fino a tre (3) punti per la gestione delle risorse umane e per la formazione. Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi:** metodi di selezione, formazione e supervisione dei lavoratori.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri, determinati attraverso l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli componenti della Commissione.

I coefficienti $V_{(a)_i}$ relativi agli elementi qualitativi di cui ai criteri e relativi sub criteri saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio minimo pari a 15 punti, da calcolarsi mediante sommatoria dei prodotti fra la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari per ciascun sub criterio di natura qualitativa componente l'offerta tecnica e il relativo peso attribuito dal presente capitolato, non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica.

Per ciascun concorrente, la sommatoria dei prodotti fra i coefficienti $V_{(a)_i}$ attribuiti a ciascun sub criterio componente il criterio di riferimento ed il relativo peso attribuito dal presente capitolato determinerà il punteggio del criterio.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali, attribuendo il punteggio in relazione alla congruenza del progetto presentato con i principi e gli obiettivi enunciati nel presente Avviso, valutando:

PT.1 Grado di appropriatezza, di efficacia e di innovatività dei processi gestionali e organizzativi di conduzione dell'accoglienza residenziale
PT.2 Qualità delle strutture ed arredi offerti con riferimento alla collocazione territoriale ed alla composizione degli appartamenti o centri
PT.3 Grado di adeguatezza, di qualità e di innovatività dei progetti individuali
PT.4 Numero e grado di concretezza ed efficacia dei rapporti territoriali documentati
PT.5 Grado di appropriatezza e di efficacia degli strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi
PT.6 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie per la gestione delle risorse umane e per la formazione

COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	<i>Manca la descrizione della proposta</i>
0,1	<i>La proposta è ritenuta gravemente insufficiente</i>
0,2	<i>La proposta è ritenuta insufficiente</i>
0,3	<i>La proposta è ritenuta appena sufficiente</i>
0,4	<i>La proposta è ritenuta sufficiente</i>
0,5	<i>La proposta è ritenuta discreta</i>
0,6	<i>La proposta è ritenuta più che discreta</i>
0,7	<i>La proposta è ritenuta buona</i>
0,8	<i>La proposta è ritenuta più che buona</i>
0,9	<i>La proposta è ritenuta ottima</i>
1	<i>La proposta è ritenuta eccellente</i>

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 15 punti

I coefficienti $V_{(a)i}$ relativi agli elementi quantitativi saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{max}$$

dove

R_a = valore offerto dal concorrente "a", espresso in termini di ribasso;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

Il valore a base d'asta per il presente accordo quadro è di Euro 21,00 pro die pro capite IVA, se dovuta, esclusa (la base d'asta è riferita all'accoglienza delle persone adulte ed è maggiorata per i minori secondo le regole indicate all'art. 3 e nell'ambito del massimale di spesa previsto).

Il prezzo offerto deve essere unico e deve comprendere tutti i servizi e le prestazioni descritti nel presente Capitolato.

Sulla base dei punteggi complessivi, ottenuti dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA), verrà formulata la graduatoria delle offerte risultate valide; da tale graduatoria si attingerà, in ordine di punteggio, per l'esecuzione delle prestazioni, tenuto conto dei posti di accoglienza offerti.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data priorità al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida. I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e formulerà una graduatoria delle offerte risultate valide.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto agli offerenti che hanno presentato le offerte economicamente più vantaggiose, se ha accertato che le offerte non soddisfano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

Il Servizio Stranieri stipulerà, con l'osservanza della graduatoria risultante dalla procedura di gara, singoli autonomi contratti, mediante scrittura privata non autenticata, con gli operatori economici rientranti in graduatoria per l'affidamento dei servizi di volta in volta resisi necessari all'Amministrazione.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 7

GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta, **pari al 2% dell'importo ottenuto, moltiplicando il numero dei posti per i quali si intende concorrere per 365 giorni per il costo pro capite pro die a base di gara.**

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni **circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 6, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo massimo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) previsto nell'Accordo Quadro, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La **mancata costituzione della garanzia definitiva** determina:

- a. la decadenza dell'affidamento;
- b. l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c. l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato ai soggetti aggiudicatari cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016 e s.m.i., lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 10

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO QUADRO. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

A) Tracciabilità flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

B) Comunicazione nominativo rappresentante

L'aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'aggiudicatario. Quest'ultimo è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

C) Presentazione documenti

L'aggiudicatario è tenuto a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni prodotte, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel presente avviso o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

D) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il migliore offerente od i migliori offerenti in relazione al numero dei posti offerti ed alle condizioni relative al servizio, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al/ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

E) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 11

RESPONSABILITA' DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 12

IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'106 1° c. lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Si specifica che verrà effettuata a partire dal terzo anno, utilizzando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati FOI.

ART. 13 PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Stranieri l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio Stranieri il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 14

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 15

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Con particolare riferimento al trattamento dei lavoratori impiegati, in ogni caso e senza alcun preavviso il Servizio competente può richiedere all'Aggiudicatario copia della seguente documentazione:

- per ogni lavoratore impiegato, modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata;
- buste paga corrisposte;
- documentazione relativa a turni ed orari svolti da ciascun lavoratore;
- contratto individuale di lavoro;
- ogni altra documentazione utile a verificare le posizioni dei lavoratori impiegati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica, realizzate anche mediante sopralluoghi nei centri di accoglienza, sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso (all. 7).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

ART. 16 PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione del certificato di conformità (all. 7).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 17

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì:

- a) l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio;
- b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto;
- c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri;
- e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

ART. 18

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, è consapevole ed accetta senza riserva alcuna la circostanza che, qualora la stazione appaltante dovesse segnalare l'esistenza di cause ostative di qualsiasi genere a carico dei proprietari o comunque dei concedenti l'uso degli immobili oggetto dell'accoglienza e di fornitori di beni e/o servizi, dovrà procedere senza indugio all'interruzione di ogni rapporto con tali soggetti e, qualora si tratti della proprietà degli immobili, dovrà reperire a propria cura e spese altro immobile, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale con l'Amministrazione senza alcun diritto ad indennizzi o ristori di qualsiasi genere.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

ART. 20 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente art. 15;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative al servizio, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono essere corredate di una tabella contenente tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (saranno retribuiti i giorni di effettiva presenza):

- diaria x n. di beneficiari accolti x gg di accoglienza, riferiti al mese di competenza; eventuale maggiorazione, secondo le regole di cui all'art. 3 del presente Capitolato, riferita alla presenza di minori;

- importo e tipologia erogazioni fuori campo IVA ex art.2 D.P.R.633/72 nel mese di competenza, non comprese nell'importo pro capite prodie oggetto di offerta.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: N3RDH8
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (all. 8), previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 22 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A. Osservanza Leggi e Decreti

L'aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B. Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (all. 3 al presente capitolato). Trattandosi di servizi eseguiti in locali nella disponibilità dell'aggiudicatario che non costituiscono luogo di lavoro della stazione appaltante, non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I.

ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

L'affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 19 (Ordinazione e pagamento), l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 25

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 26

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 28

INFORMAZIONI

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Stranieri, via Bologna, 51 esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo: angela.francone@comune.torino.it

IL DIRIGENTE

Maurizio PIA

Il Responsabile del Procedimento:

Maurizio PIA

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

Angela FRANCONI